

DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

Provvedimenti per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile

GLI ARTICOLI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge promuove la costituzione e l'espansione di imprese di società anche cooperative, di giovani fino a 30 anni di età con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico ed innovativo, commerciale e di servizi, aventi sede legale ed amministrativa in Alto Adige.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Sono beneficiarie delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono essere di nuova costituzione. In tal caso la costituzione deve avvenire nel corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge, ovvero entro i sei mesi dalla presentazione della domanda stessa.
3. Le imprese di cui al comma 1, diverse da quelle di nuova costituzione, devono essere state costituite nel corso dei cinque anni precedenti la data della presentazione della domanda di accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Dalle agevolazioni previste dalla seguente legge sono escluse le imprese individuali e le società che si configurano come continuazione di imprese preesistenti nei settori produttivi, commerciale e dei servizi.

Art. 3

*(Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni
per le imprese di nuova costituzione
e per le imprese in espansione)*

1. Le imprese in espansione, come definite all'articolo 2 comma 3, per l'accesso alle agevolazioni previste dalla seguente legge devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. l'età del titolare dell'impresa non deve essere al momento della costituzione superiore ai 30 anni di età;
 - b. l'età di almeno i due terzi dei soci che detengono il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società di cooperative, non deve essere superiore ai 30 anni di età al momento della costituzione delle società medesima;
 - c. l'età dei rappresentanti legali ed almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore ai 30 anni al momento di costituzione della società medesima.

L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non è preclusiva dell'accesso delle agevolazioni;

- d. i soggetti di cui ai sottocommi a, b e c non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge;
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia fruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.
3. Nel caso di variazione del titolare dell'impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato.
4. Per le società indicate al comma 1 lettera b il capitale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

Art. 4

(Tipologia delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 consistono in:
 - a) contributi per spese di investimento fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di 100.000 euro;
 - b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione.
2. Le agevolazioni per l'avvio e l'espansione delle attività imprenditoriali possono essere concesse sotto forma di finanziamento o di contributi:
 - a. finanziamento diretto a tasso zero nella percentuale massima del 70 per cento dell'investimento in beni materiali ed immateriali. La percentuale massima dell'investimento è elevabile al 75 per cento nel caso di registrazione di marchi e brevetti;
 - b. contributi per spese di esercizio, limitatamente ai primi tre anni di attività, fino al 60 per cento della spesa ammissibile e per un importo annuo massimo di 30 mila Euro erogato con prestito da restituire in dieci anni ad un tasso d'interesse pari al tasso ufficiale di sconto, al momento di partenza del rimborso, da rimborsare a partire dal quarto anno successivo a quello d'inizio dell'attività:
2. Possono essere inoltre agevolate le seguenti spese:
 - a. le spese per la costituzione della società;
 - b. le spese di progettazione;
 - c. le spese per la formazione specifica degli imprenditori e dei lavoratori;
 - d. le spese relative alla locazione degli immobili destinati alla produzione;
 - e. le spese relative all'acquisto di brevetti e licenze;
 - f. le spese relative all'acquisto di macchinari ed impianti, attrezzature ed arredi ad esclusioni delle costruzioni.
3. Le spese ammissibili saranno al netto dell'IVA, ed i beni materiali ed immateriali dovranno essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
4. Alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 che ricevono le agevolazioni previste dalla presente legge è garantito un tutoraggio per i primi due anni dall'inizio dell'attività

5. Le modifiche alle iniziative imprenditoriali avvenute nei primi tre anni successivi alla concessione del contributo devono essere comunicate all' assessorato provinciale competente in materia di industria.
6. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nei limiti del regime "de minimis", di cui al regolamento CE n.69 2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001

Art. 5

(Cumulabilità con altri interventi)

1. I benefici previsti da questa legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme provinciali, regionali, statali o comunitarie.

Art. 6

(Istituzione del fondo di rotazione)

1. Per la concessione delle agevolazioni indicate all'articolo 5 è istituito il fondo di rotazione per la legge sull'imprenditoria giovanile. La gestione del fondo è affidata nel rispetto delle leggi vigenti ad un organismo indicato dalla giunta provinciale
2. La Giunta provinciale stabilisce con propria delibera:
 - a. la durata del piano di rientro in relazioni alle agevolazioni concesse non superiore ad un periodo massimo di sette anni;
 - b. la quota degli stanziamenti destinati ad imprese di nuova costituzione e quella destinata alle imprese in espansione;
 - c. la quota degli stanziamenti destinati agli interventi indicati all'articolo 5;
 - d. i criteri per la determinazione dell' entità delle agevolazioni;
 - e. le condizioni per l'erogazione dei finanziamenti;
3. La Giunta provinciale esercita il controllo in ordine alla realizzazione dei progetti di sviluppo tecnologico per cui sono state concesse le agevolazioni di cui alla presente legge.
4. Ogni anno la giunta provinciale stabilisce la quota da destinare al fondo provvedendo ad istituire un apposito capitolo di spesa sul bilancio provinciale

Art. 7

(Modalità di applicazione)

1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 3 sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno all'assessorato provinciale competente e devono contenere per i soggetti di cui all'articolo 2:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato;
 - b) progetto dettagliato dal quale risultino:
 - i. gli obiettivi da realizzare in conformità alle finalità di cui all'articolo 1;
 - ii. le previsioni di redditività ed economicità di gestione con riferimento alla concreta di collocare i prodotti o i servizi oggetto dell'attività, suffragate da eventuali ricerche di mercato;
 - c) il piano finanziario e conto economico previsti per i primi tre anni di attività relativi al progetto di cui alla lettera ii;
 - d) eventuale richiesta di attività di formazione professionale utile anche per l'attuazione di cui alla lettera ii;

- e) “curriculum vitae” dei soci della cooperativa, della società, dell’impresa di cui all’articolo 2;
 - f) dichiarazione di responsabile o dei responsabili della cooperativa, della società o dell’impresa attestante che non siano state concesse o non siano in corso di concessione analoghe agevolazioni da parte della Provincia, dello Stato, dell’Unione Europea e di altri enti pubblici.
2. le domande di agevolazione di cui al comma 1 sono valutate sulla base di criteri determinati dalla Giunta provinciale e da un comitato nominato con decreto del Presidente della Giunta provinciale, presieduto dall’assessore competente in materia di attività produttive e costituito da:
 - a) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di scuola, formazione professionale e politiche del lavoro;
 - b) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di economia e finanza;
 - c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria;
 3. il comitato formula il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
 4. La giunta provinciale, tenuto conto del parere del comitato, concede le agevolazioni previste dall’articolo 3 entro 30 giorni dall’acquisizione del parere stesso.
 5. L’erogazione dei contributi è effettuata, dietro presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, in tre soluzioni, di cui le prime due pari al 30 per cento, la terza al 40 per cento di contributi concessi.

Art. 8

(Formazione)

1. La Provincia può realizzare direttamente o può stipulare convenzioni con le associazioni di categoria o con organismi di consulenza specializzati nei settori produttivo, commerciale e dei servizi per realizzare corsi per la formazione manageriale dei giovani.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera sui termini e sulle modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi, sulla procedura valutativa, sulle modalità dei rimborsi, sui termini di adozione degli atti e su ogni altro profilo applicativo e procedimentale.
2. Alla copertura della spesa si provvede mediante utilizzo della somma di 5 milioni di euro.

Mauro Minniti

Alessandro Urzi

Maurizio Vezzali